



SOCIETÀ DI CAPITALI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE

Documento n. 30 del 18 novembre 2005

*La variazione dell'indirizzo della sede della società
non comporta modifica statutaria ma una nuova indicazione
nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
Non pare così quando l'indirizzo sia esposto
nell'atto costitutivo.*

NOTA OPERATIVA

1.	La disciplina previgente	Pag.	1
2.	L'attuale disciplina	Pag.	1
3.	L'indicazione dell'indirizzo nell'atto costitutivo e successiva variazione	Pag.	2

SOCIETÀ DI CAPITALI

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE

1. La disciplina previgente

Nel vigore della precedente disciplina le società di capitali erano tenute ad indicare nell'atto costitutivo l'indirizzo (completo di via e numero civico) della sede sociale.

Al riguardo il previgente art. 2328 cod. civ., disponendo al n. 2) che l'atto costitutivo dovesse indicare *“la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie”* non conteneva una specifica indicazione al riguardo. Tuttavia dottrina e giurisprudenza¹ erano intervenute, nel tempo, precisando che l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale costituiva contenuto essenziale dell'atto costitutivo.

In tal modo ogni variazione dell'indirizzo richiedeva una formale modifica statutaria.

2. L'attuale disciplina

A partire dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative (decreto legislativo n. 6/2003), non è più necessario indicare nell'atto costitutivo l'indirizzo della sede sociale. Ai sensi del novellato art. 2328, co. 2, n. 2), dall'atto costitutivo deve risultare *“la denominazione e il comune ove sono poste*

la sede della società e le eventuali sedi secondarie”. Per effetto della riforma, dunque, è sufficiente indicare nell'atto costitutivo esclusivamente il Comune in cui la società ha la propria sede principale (e quello in cui sono le eventuali sedi secondarie) e non anche l'indirizzo (completo di via e di numero civico).

Pertanto, si consente ai soci di limitarsi ad indicare nell'atto costitutivo solo il comune in cui ha sede la società, con l'effetto che l'eventuale successiva variazione dell'indirizzo, allorché effettuata nel medesimo Comune, non richiede più il ricorso al procedimento di modificazione statutaria.

A tal riguardo la previsione dell'art. 2328 cod. civ. deve essere letta in combinato disposto con l'art. 111-ter disp. att. trans. che dispone quanto segue:

- l'indirizzo della sede sociale deve essere indicato, a cura degli amministratori, nella domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese (R.I.).
- in caso di successiva variazione dell'indirizzo, gli amministratori devono depositare presso il R.I. un'apposita dichiarazione in cui è indicato il nuovo indirizzo. Si consente, in tal modo, di procedere alla modifica dell'indirizzo senza che siano necessari né la deliberazione assembleare (ovvero la decisione dei soci) né l'atto notarile.

1. Cfr. Trib. (Catania), 4 aprile 1991; Trib. (Torino), 11 settembre 1990; App. (L'Aquila), 19 gennaio 1988; App. (Catania) 29 aprile 1982; in dottrina tra gli altri G. D. Mosco *Le deleghe assembleari nelle società per azioni*, Milano, 2000, pag. 78 e segg..

La disposizione, peraltro, non indica:

- la competenza a decidere il trasferimento della sede;
- un termine per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Per quanto riguarda il primo punto, si può ipotizzare, in assenza di un'espressa previsione statutaria, la competenza degli amministratori, tenuto conto che la modifica dell'indirizzo della sede legale è una decisione attinente alla sfera gestionale dell'impresa². Lo statuto può riservare la competenza all'assemblea ordinaria. In ogni caso la norma non richiede, insieme alla presentazione della comunicazione della variazione, l'esibizione al registro della delibera di modifica, essendo sufficiente ai fini pubblicitari solo la prima.

A proposito del secondo punto, si ritiene che la mancata previsione di un termine non escluda la responsabilità degli amministratori che non abbiano provveduto tempestivamente a comunicare al registro delle imprese la variazione dell'indirizzo della sede legale (o secondaria), qualora il ritardo colpevole cagioni un danno alla società. Peraltro in tale ipotesi può ritenersi applicabile il termine di 30 giorni indicato dall'art. 2196 cod. civ.

Alla luce di tali disposizioni, pertanto, si può concludere che la variazione dell'indirizzo della sede sociale all'interno dello stesso Comune, non comportando più un atto modificativo dell'atto costitutivo, è una decisione di competenza degli amministratori. Al momento della presentazione della domanda di iscri-

zione della società nel registro delle imprese questi devono dichiarare l'indirizzo della sede legale della società (e di eventuali sedi secondarie).

In caso di successiva variazione dell'indirizzo della sede principale (ovvero delle sedi secondarie) gli amministratori devono presentare al registro delle imprese la relativa dichiarazione di variazione (rispettivamente il Modello S2 in caso di sede principale ovvero Modello SE se si tratta di una sede secondaria)³.

3. L'indicazione dell'indirizzo nell'atto costitutivo e la successiva variazione

Nulla vieta che la dichiarazione dell'indirizzo completo sia contenuta, in sede di costituzione della società, nell'atto costitutivo: in tal caso, peraltro, appare opportuno precisare nello stesso atto costitutivo che essa è resa ai soli fini dell'iscrizione nel R.I. Infatti si potrebbe ritenere che l'indicazione dell'indirizzo completo nell'atto costitutivo, in forza dell'autonomia statutaria riconosciuta ai soci, valga ad esprimere la volontà di attribuire a tale indicazione valenza di parte integrante dell'atto costitutivo, con la conseguenza che un'eventuale variazione esigerebbe il procedimento previsto dalla legge per le modificazioni statutarie.

Una specifica questione si pone, infine, in riferimento a quelle società, che al

2. Cfr. tra gli altri G. F. Campobasso, *La costituzione della società per azioni*, in *Le Società*, n. 2-bis/03, pag. 285; D.U. Santosuosso, *Autonomia e semplificazione nella costituzione di società per azioni*, in *Dir prat. soc.*, 2003, n. 4, pag. 34.

3. Vd. *infra* tabella adempimenti - Modulistica.

momento della data di entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2004) risultavano già iscritte nel registro delle imprese: in tal caso, infatti, l'atto costitutivo contiene l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale conformemente a quanto previsto dalla previgente disciplina.

Si è sostenuto che per tali società l'eliminazione dell'indicazione dell'indirizzo dall'atto costitutivo costituisce una vera e propria modificazione statutaria⁴ da attuare con l'apposito procedimento previsto dalla legge: in mancanza prevarrebbe la volontà dei soci di riservarsi la competenza a deliberare i cambiamenti di indirizzo quali modificazioni statutarie.

In tal senso la successiva variazione dell'indirizzo della sede sociale non potrebbe essere iscritta nel registro delle imprese a cura degli amministratori se la società non ha ancora provveduto all'adeguamento statutario, sopprimendo l'indicazione dell'indirizzo e consentendo così agli amministratori di provvedere autonomamente alle successive variazioni.

In sintesi

A seguito della riforma del diritto societario costituisce modifica dell'atto costitutivo, con obbligo del rispetto delle regole e formalità stabilite dalla legge, **solo il trasferimento della sede legale** (e della sede secondaria istituita con l'atto costitutivo) **in altro Comune**. Poiché l'indirizzo non è più elemento dell'atto costitutivo, la variazione di

indirizzo nell'ambito dello stesso Comune **non costituisce più modifica dell'atto costitutivo e, pertanto, è disposto dagli amministratori** che devono depositare, ai sensi dell'art. 111-ter disp. trans. att., apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

Si può apprezzare diversamente la situazione delle società il cui atto costitutivo o statuto reca l'indicazione completa dell'indirizzo, e in particolare di quelle costituite prima dell'entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2004) e che non abbiano provveduto all'adeguamento del proprio statuto alla riforma.

Se la società, già costituita alla data del 1° gennaio 2004, non ha provveduto all'adeguamento statutario

- qualora la società non abbia ancora adeguato lo statuto, si potrebbe sostenere che l'indicazione dell'indirizzo costituisce ancora parte integrante dell'atto costitutivo, con la conseguenza che la sua eventuale variazione, anche all'interno dello stesso Comune, dovrebbe richiedere modifica statutaria, da attuare secondo l'apposito procedimento previsto dalla legge.

Se la società, già costituita alla data del 1° gennaio 2004 ha provveduto ad adeguare lo statuto eliminando l'indicazione dell'indirizzo

- in caso di cambiamento dell'indirizzo della sede sociale la dichiarazione di variazione è resa dagli amministratori secondo quanto disposto dall'art. 111-ter disp. trans. att..

4. Cfr. M. Notari, *Costituzione e conferimenti nelle S.p.a.*, in *Il nuovo ordinamento delle società*, AA.VV., Milano, 2003, pag. 4.

Se la società è stata costituita successivamente al 1° gennaio 2004

- Se l'atto costitutivo non indica l'indirizzo della sede l'eventuale variazione dell'indirizzo della sede sociale non comporta, ai sensi dell'art. 2328 n. 2, cod. civ., modificazione dell'atto costitutivo.

In questo caso gli amministratori devono indicare l'indirizzo nella domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese o, nel caso di variazione dell'indirizzo in momento successivo alla sua costituzione, in apposita dichiarazione di

variazione (art. 111 ter disp. trans. att.).

- Se l'atto costitutivo indica l'indirizzo della sede, si **potrebbe sostenere che la sua eventuale variazione all'interno dello stesso Comune richieda apposita modifica statutaria, salvo che l'atto costitutivo non affermi espressamente che l'indirizzo è indicato ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese**: in tal senso l'art. 111-ter disp. trans. e att. dispone che la sua eventuale variazione deve essere iscritta nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Gli adempimenti – la Modulistica

Le "Istruzioni per l'iscrizione e il deposito degli atti al registro delle imprese - Modulistica FEDRA e programmi compatibili" delle C.C.I.A.A. del Triveneto* indicano, in caso di variazione dell'indirizzo della sede sociale - principale e/o secondaria - nell'ambito dello stesso Comune, di presentare a cura degli amministratori apposita dichiarazione con la seguente modulistica:

5.3 TRASFERIMENTO SEDE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE (VARIAZIONE INDIRIZZO) (ART. 111-TER DISP.ATT. C.C.)

TERMINE: nessuno

– codice atto: A99

– Modulo S2 La distinta dovrà essere sottoscritta da un componente dell'organo amministrativo, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA

– ...

7.4 MODIFICA DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE SECONDARIA ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE

(ART. 2299 C.C., 111-TER DISP. ATT. C.C.)

TERMINE: nessuno

– codice atto: A03

– Modulo SE. La distinta dovrà essere sottoscritta da un amministratore o dal rappresentante preposto alla sede secondaria, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA.

– ...